



Avamprogetto

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPC-AVS/AI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 2 e 3

² Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.

³ Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all'Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell'anno per cui sono accordati i sussidi. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.

Art. 42b cpv. 2

² Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell'anno per cui sono accordati i sussidi.

Art. 42c cpv. 2 e 3

² L'Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l'anno corrente, anticipazioni trimestrali. Ciascuna di esse non deve superare di regola l'80 per cento del corrispondente importo dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell'anno precedente.

³ Il conguaglio è effettuato entro la metà di gennaio dell'anno seguente.

SR

¹ RS **831.301**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr